

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
BERLINGUER ed altri: Estensione al personale degli Istituti degli Enti pubblici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270. (13);	
TOZZI CONDIVI: Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270. (13).	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4
BERLINGUER	3, 4
BISANTIS	3, 4
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	3
PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i>	2, 4
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	5

La seduta comincia alle 9,40.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri: Estensione al personale degli Istituti e degli Enti pubblici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270. (13); e del deputato Tozzi Condivi: Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270. (50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer, Ferri, Corona Achille e Luzzatto:

« Estensione al personale degli Istituti e degli Enti pubblici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente del-

la Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (13);

e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi:

« Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (50).

Gli onorevoli colleghi certamente ricordano come queste due proposte di legge siano state assegnate, in sede referente, alla nostra Commissione, che le esaminò e, con voto unanime, mi dette mandato di chiedere alla Presidenza della Camera, che le stesse venissero assegnate in sede legislativa. Tale richiesta è stata accolta.

L'onorevole Pucci Ernesto ha facoltà di svolgere la relazione.

PUCCI ERNESTO, Relatore. Le disposizioni contenute nelle proposte di legge n. 13 e n. 50, sulle quali ho l'onore di riferire, si ispirano agli stessi principi di equità e di giustizia riparatrice che hanno indotto il legislatore ad approvare, in fasi successive, una serie di provvedimenti concedenti, ai cosiddetti « trentanovisti » dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, le stesse agevolazioni che, a suo tempo, erano state largite ai loro colleghi, forniti di particolari titoli politici, con le leggi 20 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio 1942, n. 196.

I precedenti legislativi sopra richiamati, già applicati a vantaggio delle più vaste categorie impiegatizie, sul piano generale, e gli stessi lavori parlamentari della prima e della seconda legislatura, richiamati nelle relazioni che accompagnano le proposte di legge degli onorevoli Berlinguer e Tozzi Condivi sulla identica materia, danno la misura della costante determinazione che ha animato ogni gruppo politico per sanare le sperequazioni che perdurano, ormai, soltanto a danno dei dipendenti degli Istituti ed enti pubblici non locali.

La estensione delle norme, richiamate nel titolo delle due proposte di legge, avrà notevoli effetti sul piano morale e sul piano dell'equità, mentre è da ritenersi che la loro applicazione, stante le opportune limitazioni stabilite, e nonostante le agevolazioni cospicue concesse, non potrà rappresentare un insop-

portabile aggravio per gli enti interessati, non solo per la natura stessa dei provvedimenti, ma anche per il numero, prevedibilmente, assai ridotto dei beneficiati.

Il personale interessato, infatti, si trova, attualmente, dopo 19 anni, in gran parte già inquadrato nei ruoli ed ha avuto il suo sviluppo di carriera. Si tratterà, pertanto, di apportare alcuni ritocchi a determinate posizioni individuali, senza turbamenti di rilievo nell'attuale assetto della gerarchia e degli organici degli enti interessati e senza alcun svantaggio per gli stessi « trentanovisti » agevolati con le leggi del 1939 e del 1942.

Le finalità perseguite dalle due proposte di legge in discussione appaiono identiche, come pressoché simili possono considerarsi le formule suggerite. Riterrei opportuno, pertanto, che si procedesse alla discussione abbinata delle due proposte di legge, sul testo unificato da me predisposto, che si basa particolarmente sullo stampato n. 50 per le seguenti considerazioni:

1°) lo schema proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, all'articolo 1, è di più intenso contenuto imperativo e, quindi, più favorevole ai singoli interessati, per i quali crea un diritto e non una aspettativa, come appare, invece dalla formulazione del testo Berlinguer, ove la aspettativa può tramutarsi in diritto solo dopo l'emanazione delle norme da parte degli enti determinati nel titolo;

2°) inoltre, abbiamo una più specifica determinazione degli istituti ed enti chiamati ad applicare le norme di cui sopra, offerta dalla formula suggerita nella proposta di legge Tozzi Condivi nella prima parte dell'articolo 1, mentre l'ultimo capoverso dello stesso articolo elimina felicemente ogni ragione di perplessità sulla efficacia delimitante dell'adottato sistema per esclusione, e sulla perfetta corrispondenza, nei singoli settori, delle agevolazioni attuali a quelle già concesse con le leggi del 1939 e del 1942, secondo le finalità perseguite dai due proponenti e che personalmente condivido in pieno.

Una sola variazione riterrei, comunque, opportuna: che il termine fissato dall'articolo 2 per la presentazione delle domande da parte degli interessati, fosse portato da tre a sei mesi, al fine di evitare che si verificino delle decadenze per difetto di sollecita informazione.

Concludo, raccomandando agli onorevoli colleghi l'approvazione del testo unificato da me proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1958

BERLINGUER. Ringrazio l'onorevole Relatore per la esatta esposizione della materia e sono d'accordo per l'unificazione della mia proposta di legge a quella di iniziativa del deputato Tozzi Condivi.

BISANTIS. Ritengo che la estensione delle norme di cui al provvedimento in esame, almeno nella formulazione attuale, potrebbe, in pratica, risultare pregiudizievole per una parte del personale dipendente da enti pubblici parastatali, cioè per quella che gode, già oggi, condizioni di maggior favore. Sarei, pertanto, d'avviso di modificare il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 3 nel senso di non imporre agli interessati la presentazione della domanda, bensì di lasciare agli stessi la facoltà di farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Bisantis, mi consenta precisare che siamo in sede di discussione generale; pertanto, poiché le sue osservazioni riguardano solo la formulazione di un articolo del provvedimento, la prego di presentare un emendamento che ella stessa potrà illustrare in sede di esame degli articoli.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta del relatore, di discutere sul testo unificato da lui predisposto.

(È approvata).

MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ritengo di interpretare il pensiero del Governo rimettendomi alla sovranità della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, articolo 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, articolo 1; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1; e della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza.

Tale estensione decorre dalle date stabilite dalle disposizioni legislative sopra precisate, emanate allo stesso titolo per i dipendenti dello Stato.

L'attuazione di quanto disposto con i precedenti comma è subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio 1942, n. 196 ».

Non essendo stati presentati emendamenti e non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 1 le carriere o i ruoli speciali, ove esistano, comunque denominati (transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.) diversi da quelli organici ordinari, sono equiparati ai ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme integrative e di attuazione ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate.

Le domande dei dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno essere presentate nel termine di tre mesi dall'approvazione della delibera di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente ».

Poiché è stato presentato un emendamento, l'articolo sarà posto in votazione per divisione. L'emendamento, a firma dell'onorevole Bisantis, è sostitutivo del secondo e terzo comma.

Pongo in votazione, quindi, il primo comma dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

L'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma, presentato dall'onorevole Bisantis, è il seguente:

« Gli interessati hanno facoltà di rinunciare ai benefici inerenti alla attuazione della presente legge per conservare quelli consentiti da precedenti provvedimenti ».

Chiedo al riguardo il parere dell'onorevole proponente.

BISANTIS. Il mio emendamento ha un solo scopo. Poiché vi possono essere pur sempre, in sia pur minima parte, coloro che non hanno interesse a fruire del provvedimento e, quindi, a presentare la domanda, che fra l'altro è vincolata da un termine perentorio di presentazione, ritengo sia meglio formulare la norma nel senso da me indicato.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Posso accettare lo spirito di questa proposta, ma devo, anzitutto, rilevare che non si può, nel caso, parlare del secondo e terzo comma come di una unica cosa. Il terzo comma, infatti, stabilisce un termine entro il quale le Amministrazioni debbono, dopo che la domanda sia stata presentata dagli interessati, provvedere e, quindi, dà garanzia al funzionario, che abbia il diritto a quelle determinate agevolazioni, che il provvedimento sarà deliberato entro ben precisi limiti di tempo.

Ritengo, poi, pur sempre accettando lo spirito della proposta dell'onorevole Bisantis, che si possa, in ogni caso, scegliere fra l'emendamento proposto ed il testo dei due comma, dato che l'interessato, secondo quanto contenuto nella proposta di legge ha facoltà di presentare, o meno, la domanda. Questa facoltà, lasciata alla libera discrezionalità del funzionario, rende, mi sembra, più efficace la legge che non attraverso la semplice adozione di provvedimenti d'ufficio.

PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole Relatore voglia dire in sintesi questo: quando un dipendente faccia domanda, ha diritto, attraverso la procedura prevista dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 3, di ottenere i benefici previsti dalla legge; se non la presenta non vengono a pendere sul suo capo sanzioni di sorta, ma egli rimane semplicemente nella situazione in cui si trova.

Chiedo all'onorevole proponente se non ritenga di rinunciare all'emendamento dato che la sua proposta, in sostanza, è contenuta, per così dire, nel rovescio della medaglia della norma prevista all'articolo 3.

La volta scorsa, onorevole Bisantis, la Commissione, in sede referente, ebbe qualche perplessità. Io stesso, se ben ricorda, rinunciai alla fine alla mia tesi, peraltro non avanzata in forma di emendamento. Si pensò, allora, che il lasciare l'iniziativa al singolo è, in fondo, la maggior garanzia proprio per gli interessi degli stessi dipendenti. Peraltro, se ella insiste, io debbo mettere in votazione la sua proposta.

BERLINGUER. Nella mia proposta di legge non è indicato un termine per la presentazione delle domande e ciò perché si partiva, appunto, da questo presupposto: che le amministrazioni dovessero, d'ufficio, attuare il provvedimento entro sei mesi. Senonché, mi sembra che la Commissione si sia orientata nel senso di condizionare questi benefici, subordinandoli alla presentazione della relativa domanda. Ne consegue che se qualcuno non vuole avere questi vantaggi sarà sufficiente che egli lasci decorrere i termini. Pertanto io non ho avuto difficoltà ad aderire alla formulazione proposta dal collega Tozzi Condivi. E, in fondo, trovo che rarissimo dovrebbe essere, comunque, il caso di uno che, avendone diritto, non presenti la domanda, specialmente nei termini allargati di sei mesi, su cui sembra che la Commissione sia d'accordo. Mi pare, quindi, che, dandosi atto a verbale di tutte le garanzie affermate e confermate dall'onorevole Presidente e dall'onorevole relatore circa l'esatta interpretazione di questo articolo 3, l'inconveniente cui intendeva avviare il collega proponente l'emendamento, possa considerarsi inesistente.

BISANTIS. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Dato che l'emendamento Pucci Ernesto al secondo comma, con il quale si sostituiscono le parole « di tre mesi » con le altre « di sei mesi », non ha bisogno di particolare illustrazione lo pongo direttamente in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura, con l'emendamento testé approvato.

(Sono approvati).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate.

Le domande dei dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione della

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1958

delibera di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente».

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il titolo del testo unificato, nella formulazione contenuta nella proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge n. 13 e n. 50.

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

TOZZI CONDIVI, BERLINGUER ed altri:
« Estensione al personale degli Istituti ed Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, n. 240 (articolo 1); del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (13-50);

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Gagliardi, Gaspari, Mattarelli Gimo, Pintus, Pucci Ernesto, Rampa, Scalfaro, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vincelli, Carrassi, Di Benedetto, Iotti Leonilde, Nanni, Sannicolò, Santarelli Enzo, Vestri, Villa Giovanni, Viviani Luciana, Corona Achille, Preziosi Costantino, Schiavetti, Venturini, Matteotti Matteo, Cruciani.

La seduta termina alle 10,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI